



COMUNE DI FAEDO

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

**(ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
e della Legge 27 dicembre 1997 n. 449)**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D. Lgs. 218/97 nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 50 della Legge 449/97, dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 446/97, secondo principi di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti di accertamento e degli adempimenti dei contribuenti, nonché di riduzione del contenzioso.

Art. 2

Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, introduce nel proprio ordinamento l'Istituto di accertamento con adesione delle proprie entrate tributarie, quale modalità di definizione in via amministrativa degli accertamenti.

Art. 3

Ambito di applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'Ufficio, esulano dal campo applicativo dell'Istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione.

Art. 4

Autotutela

1. Il Comune o i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. 446/97 possono procedere:
 - a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che per ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, risultanti da pronunciamenti giurisprudenziali o da circolari o da risoluzioni, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.

In relazione ai propri atti riconosciuti illegittimi o infondati, salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato, l'Ufficio che ha emanato l'atto ha il potere di procedere all'annullamento, totale o parziale, con provvedimento motivato, comunicato all'interessato tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna: Qualora da tale esame emerga l'opportunità di non coltivare la lite il responsabile dell'Ufficio o suo delegato, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
4. Qualora si rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, l'Ufficio non può procedere all'accertamento con adesione ma ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, intendendosi per definitivo il provvedimento non più impugnabile, il responsabile dell'Ufficio o suo delegato può procedere all'annullamento medesimo in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errori di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. L'annullamento di un atto può avvenire sia per iniziativa autonoma dell'Ufficio che ha emanato l'atto, al fine di perseguire lo scopo della buona amministrazione e della diminuzione del contenzioso, sia per istanza del contribuente accertato, mediante presentazione di una memoria difensiva che dimostri le carenze del provvedimento. In caso di istanza di annullamento presentata dal contribuente, l'eventuale atto di annullamento da parte dell'Ufficio competente non si configura come atto dovuto, rimanendo nella sua discrezionalità valutarne la fondatezza.
7. La pendenza del contenzioso sull'atto di accertamento, oppure la definitività del provvedimento medesimo non costituiscono limite all'esercizio dell'autotutela ed al potere di annullamento dell'Ufficio competente.

8. In presenza di sentenza passata in giudicato non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio fatta salva l'ipotesi di ricorso respinto solo per motivi di carattere formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità).

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art. 5 Competenza

1. Competente alla definizione con adesione di un accertamento è il Responsabile dell'Ufficio preposto alla funzione di accertamento in materia che ha emanato l'atto.

Art. 6 Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 7 Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, nel quale sono indicati:
 - a) il tributo ed il periodo d'imposta accertato, gli elementi identificativi dell'atto e della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 8
Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 7 comma 1, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per la Provincia di Trento, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, da redigersi in carta libera a mezzo raccomandata o con deposito all'Ufficio Tributi dietro rilascio di ricevuta.
2. L'accertamento può essere definito con adesione su istanza anche di uno solo dei coobbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. La rinuncia alla richiesta di definizione, ritenuta implicita in caso di presentazione di ricorso, vale per il solo soggetto ricorrente e non preclude agli altri coobbligati la possibilità di definizione con adesione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per tutti i coobbligati, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione dell'accertamento sia quelli del pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telematicamente o via fax, formula l'invito a comparire. Il giorno della comparizione deve essere fissato tra il 20° ed il 40° giorno dalla ricezione dell'istanza di definizione da parte del Comune.

Art. 9
Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in sintetico verbale da parte dell'Ufficio competente.

Art. 10
Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'Ufficio e quanto definito in contraddittorio, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

Art. 11

Perfezionamento della definizione

1. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano £ 10.000.000, elevabili a 6 rate se le somme dovute superano **L. 50.000.000.=** .
2. Competente all'esame dell'istanza è l'Ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta. L'importo della prima rata è versato entro il termine di cui al comma 3, e sulle somme delle rate successive dovute per tributo si applicherà un interesse moratorio su base mensile ragguagliato al vigente tasso legale. Gli interessi che si applicano sulle rate successive alla prima versata decorrono dalla data di sottoscrizione dell'atto di adesione tra le parti, fino alla data di versamento di ogni rata successiva alla prima. Per il versamento delle rate successive alla prima il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria).
3. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua tale versamento, nel succitato termine, l'accordo è da considerarsi inesistente.
4. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio l'attestazione dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento dell'attestazione, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
5. Relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
6. Il mancato versamento alla scadenza anche di una sola rata comporta il venir meno del beneficio relativo alla forma rateale di pagamento, con l'escussione immediata della garanzia prestata per un importo pari al debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Art. 12

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

TITOLO III

SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 13

Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione con adesione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento già notificato dal Comune, rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 1.
3. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene informato il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto dell'esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso. Conseguentemente, l'Istituto dell'accertamento con adesione, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o , se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.
2. L'Istituto suddetto è pure applicabile su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.Lgs. 218/97 e successive modificazioni.
4. E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag.	1
Art. 2	Introduzione dell'Istituto dell'accertamento con adesione	pag.	1
Art. 3	Ambito di applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione	pag.	1
Art. 4	Autotutela	pag.	2

TITOLO II

PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE

Art. 5	Competenza	pag.	3
Art. 6	Attivazione del procedimento	pag.	3
Art. 7	Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio	pag.	3
Art. 8	Procedimento ad iniziativa del contribuente	pag.	4
Art. 9	Effetti dell'invito a comparire	pag.	4
Art. 10	Atto di accertamento con adesione	pag.	4
Art. 11	Perfezionamento della definizione	pag.	5
Art. 12	Effetti della definizione	pag.	5

TITOLO III

SANZIONI A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art. 13	Riduzione della sanzione	pag.	6
----------------	---------------------------------	-------------	----------

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14	Decorrenza e validità	pag.	6
----------------	------------------------------	-------------	----------